



Il green pass rafforzato


Sintesi delle disposizioni sull'obbligo vaccinale del personale della scuola contenute nell'art. 2 del Decreto-Legge 172/2021

Dal 15 dicembre vaccinazione obbligatoria

Dal 15 dicembre prossimo l'obbligo vaccinale sarà esteso anche al personale della scuola.

Pertanto, per continuare a lavorare, bisognerà esibire il cosiddetto green pass rafforzato oppure dimostrare di essere in procinto di adempiere all'obbligo vaccinale.





L'obbligo vaccinale

- L'obbligo vaccinale si intende assolto all'esito della dose di richiamo del vaccino.
- Il green pass da vaccino già in essere rimarrà valido fino alla scadenza.
- Dopo la scadenza sarà necessaria la II dose, se non già effettuata, o la III dose altrimenti il green pass perderà efficacia.



I controlli li fa il dirigente o un delegato

- Il controllo consiste nella presentazione del green pass rafforzato o della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto.
- I soggetti che non siano in possesso del green pass rafforzato, ma che abbiano esibito la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, potranno continuare ad andare a scuola con il mero green pass nelle more della vaccinazione.



Esiti dei controlli

Chi non sia in possesso del green pass rafforzato o non abbia presentato la richiesta di vaccinazione, alla data del 15 dicembre, riceverà una nota scritta dal DS recante l'**invito** a produrre, entro 5 giorni dalla data della notifica, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione

oppure

- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa dovuto ad accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale

oppure


- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale (esenzioni tardive).

Oneri documentali successivi



- In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico inviterà, in forma scritta, l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento di tale obbligo.

Effetti dell'inadempimento, manca la disciplina interinale



In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il dirigente scolastico accerterà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determinerà l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione rimarrà efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al dirigente scolastico dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Effetti dell'elusione dell'obbligo vaccinale

- I docenti che non intendono munirsi del green pass rafforzato devono comunicarlo al dirigente scolastico lo stesso giorno in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni (15.12.2021) chiedendo contestualmente l'applicazione immediata delle disposizioni contenute nell'articolo 9-ter, comma 2, del Decreto-Legge 52/2021.
- Ciò consentirà loro di fruire della declaratoria di assenza ingiustificata e poi della sospensione dal rapporto di lavoro fino all'applicazione delle nuove norme.
- In assenza, il periodo di lavoro compreso tra il 15 dicembre e il decorso del termine dell'invito comporterà anche l'applicazione della sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.

